

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

Codice ISSN: 2283-7515

Fasc. 1/2024

Data: 2 gennaio 2024

*Un'estensione (eccessiva?) della nozione di «corrispondenza» in una recente sentenza della Corte costituzionale**

di Luca Maria Tonelli – Dottorando di ricerca in Diritto pubblico nell'Università degli Studi di Perugia

TITLE: An (excessive?) extension of the notion of «correspondence» in a recent Constitutional Court judgment

ABSTRACT: Il presente contributo analizza la sentenza della Corte costituzionale n. 170/2023, con la quale la Corte fa alcune importanti precisazioni sulla nozione di «corrispondenza» ai sensi degli artt. 15, primo comma, e 68, terzo comma, Cost., chiarendone, da un lato, il perimetro di applicazione e, dall'altro, la natura delle comunicazioni protette dalla Costituzione. La libertà di corrispondenza, infatti, è stata da sempre al centro di numerosi dibattiti in dottrina e di interpretazioni differenti da parte della giurisprudenza. La presente sentenza origina da un conflitto di attribuzione proposto dal Senato della Repubblica nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Firenze nell'ambito di un procedimento penale a carico del sen. Matteo Renzi e altri, per avere quest'ultima acquisito conversazioni del senatore senza la previa autorizzazione della Camera di appartenenza ai sensi dell'art. 68, terzo comma, Cost. Gli esiti cui perviene la Corte, tuttavia, non paiono immuni da problematiche, che qui saranno analizzate.

This paper analyses the judgment of the Constitutional Court n. 170/2023, with which the Court makes some important clarifications on the notion of «correspondence» within the meaning of the

* Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.

first paragraph of art. 15 and the third paragraph of art. 68 Cost., clarifying, on the one hand, the scope of its application and, on the other, the nature of the communications protected by the Constitution. Freedom of correspondence, in fact, has always been at the centre of numerous debates in doctrine and of different interpretations by jurisprudence. The present judgment originates from a conflict of attribution proposed by the Senate of the Republic against the Public Prosecutor's Office in the Ordinary Court of Florence in the context of criminal proceedings against sen. Matteo Renzi and others, to have the latter acquired conversations of the senator without the prior authorization of the Chamber of belonging pursuant to art. 68, third paragraph, Cost. The Court's findings, however, do not appear to be free from problems, which will be analysed here.

KEYWORDS: Art. 15 Cost.; Art. 68, terzo comma, Cost.; Libertà di corrispondenza; Art. 15 Cost.; Art. 68, third paragraph, Cost.; Freedom of correspondence

SOMMARIO: 1. Introduzione: le questioni oggetto d'esame da parte della Corte costituzionale a seguito del conflitto di attribuzione sollevato dal Senato. – 2. La nozione costituzionale di corrispondenza *ex* artt. 15, primo comma, e 68, terzo comma, Cost. – 2.1 Il dibattito dottrinale. – 2.2 Le argomentazioni del Senato e della Procura della Repubblica di Firenze riguardo alla qualificazione dei messaggi *WhatsApp*, *e-mail* e dell'estratto del conto corrente bancario. – 3. La decisione della Corte costituzionale: i messaggi *WhatsApp* e di posta elettronica sono «corrispondenza», anche se sono stati recapitati, letti e conservati. – 4. Il “modulo procedurale” da applicare nel caso di sequestro di corrispondenza. – 5. La natura dell'estratto di conto corrente bancario. – 6. Qualche problematica notazione conclusiva.

1. Introduzione: le questioni oggetto d'esame da parte della Corte costituzionale a seguito del conflitto di attribuzione sollevato dal Senato

Con la sent. n. 170/2023, la Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi, nella fase di merito, sul conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato con ricorso depositato in data 11

maggio 2022 dal Senato della Repubblica nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze¹, conflitto dichiarato ammissibile con ordinanza n. 261/2022².

Il conflitto trae origine dall'attività investigativa svolta nell'ambito di un procedimento penale³ – ben noto alle cronache – che ha visto indagati il sen. Matteo Renzi e vari altri soggetti in relazione al sostegno economico prestato da una fondazione di diritto privato (la Fondazione Open), o per il tramite di essa, all'attività politica dello stesso sen. Renzi e di alcuni esponenti del Partito democratico, in quanto tale sostegno avrebbe integrato – secondo l'ipotesi accusatoria – il delitto di finanziamento illecito di partiti politici, di cui agli artt. 7 l. n. 195/1974 e 4 l. n. 659/1981.

Il Senato della Repubblica ha contestato alla Procura di aver acquisito agli atti del procedimento, senza preventiva autorizzazione del Senato (mai richiesta), corrispondenza scritta riguardante il sen. Renzi, menomando, in tal modo, l'attribuzione prevista dall'art. 68, terzo comma, Cost., che esige l'autorizzazione della Camera di appartenenza per sottoporre i membri del Parlamento a sequestro di corrispondenza.

Nel corso delle indagini, la Procura fiorentina ha proceduto a perquisizioni domiciliari nei confronti di vari soggetti, finalizzate ad acquisire documentazione, anche informatica, sui rapporti economici della Fondazione Open. Tra i soggetti sottoposti a perquisizione figurano, in forza di due distinti decreti del 20 novembre 2019, Marco Carrai, membro del consiglio direttivo della Fondazione, e Vincenzo Ugo Manes, finanziatore di quest'ultima (anche attraverso una società a lui riferibile).

In esito alle perquisizioni, sono stati sottoposti a sequestro probatorio, unitamente ad altri dispositivi informatici (computer, *pen drive*, *tablet*, ecc.), i telefoni cellulari appartenenti al Carrai e al Manes. Su tali telefoni sono risultati memorizzati messaggi di testo scambiati tramite la piattaforma di messaggistica istantanea *WhatsApp* e tramite *e-mail* tra il sen. Renzi e i proprietari

¹ Ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato n. 10 del 2022, promosso dal Senato della Repubblica nei confronti della Procura della Repubblica di Firenze, pubblicato su G.U. 1^a Serie Speciale – Corte costituzionale n. 3 del 18.01.2023.

Per un primo commento al ricorso si v. P. VILLASCHI, *La posta elettronica e i messaggi sono corrispondenza? Note a margine del ricorso per conflitto tra poteri dello Stato promosso dal Senato della Repubblica in relazione al "caso Renzi"*, in *Federalismi.it*, n. 7/2023, p. 234 ss.

² Ritenevano letteralmente «scontata» l'ammissibilità del conflitto, sussistendo i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dall'art. 37, comma 1, della legge n. 87 del 1953, I.A. NICOTRA, *Corrispondenza inviolabile pure sui social*, in *La Sicilia*, 28 agosto 2023, e E. FURNO, *Libertà di comunicazione e diritto alla riservatezza del parlamentare nelle sentenze nn. 157 e 170 del 2023 della Corte costituzionale in tema di intercettazioni*, in *Federalismi.it*, n. 25/2023, p. 45, nt. 41.

³ Iscritto al Ruolo Generale Notizie di Reato al n. 3745/2019.

dei telefoni stessi. Oltre a ciò, la Procura fiorentina ha provveduto ad acquisire – sempre senza esserne autorizzata – l’estratto del conto corrente bancario personale del sen. Renzi relativo al periodo 14 giugno 2018-13 marzo 2020.

A seguito di tali atti di indagine, i legali del sen. Renzi avevano presentato al Procuratore aggiunto formale richiesta di astenersi dallo svolgimento di qualsivoglia attività investigativa nei confronti del parlamentare⁴, in quanto – a loro avviso – si trattava di un’attività preclusa dall’art. 68, terzo comma, Cost., così come attuato dall’art. 4 l. n. 140/2003, e dall’utilizzare conversazioni e corrispondenza casualmente captate in assenza dell’autorizzazione della Camera di appartenenza, secondo quanto disposto sempre dalla medesima legge all’art. 6.

Il 4 ottobre 2021, tuttavia, la Procura di Firenze dichiarava il non luogo a provvedere sull’istanza, sostenendo che l’utilizzo di dati processuali fosse stato operato non già nei confronti del sen. Renzi, ma nei confronti di altri indagati non soggetti alla guarentigia invocata.

I legali del sen. Renzi, non condividendo quanto sostenuto dall’autorità giudiziaria inquirente, chiedevano alla Presidenza del Senato di «porre in essere tutto quanto necessario per il ripristino e la tutela delle garanzie e dei diritti costituzionali sanciti dall’art. 68 Cost. e dalla legge n. 140 del 2003»⁵. Il 14 dicembre 2021 la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, partendo dall’assunto che le *e-mail*, i messaggi *WhatsApp*, nonché l’estratto conto fossero da considerarsi corrispondenza e che, pertanto, al fine di procedere al loro sequestro, fosse necessaria, ai sensi dell’art. 4 l. n. 140/2003, l’autorizzazione preventiva della Camera di appartenenza del parlamentare coinvolto (sebbene il sequestro non avesse avuto ad oggetto direttamente il cellulare di quest’ultimo, ma i dispositivi di soggetti terzi), deliberava di prospettare all’Assemblea il promovimento nei confronti della competente autorità giudiziaria di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato⁶.

Il Senato, il 22 febbraio 2022, approvava la proposta della Giunta e promuoveva conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Procura della Repubblica di Firenze⁷.

⁴ Cfr. la “Istanza per la tutela delle guarentigie *ex art.* 68, comma 3, Cost. e artt. 4 e 6 l. 140/2003”, presentata dai difensori del sen. Renzi in data 21.09.2021.

⁵ Deliberazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del 14.12.2021, comunicata alla Presidenza del Senato il 20.12.2021, (Doc. XVI n. 9), p. 2.

⁶ Deliberazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del 14.12.2021, comunicata alla Presidenza del Senato il 20.12.2021, cit., pp. 1-5.

⁷ Deliberazione assunta all’esito della seduta dell’Assemblea del Senato del 22.02.2022, cfr. resoconto stenografico della seduta pubblica del Senato n. 406 del 22.02.2022.

Sintetizzando al massimo, due sono state le questioni che la Corte ha dovuto affrontare e risolvere con la sent. n. 170/2023.

La prima questione sottoposta all'attenzione del giudice costituzionale è se sia possibile ricondurre alla nozione di «corrispondenza», ai sensi degli artt. 15, primo comma, e 68, terzo comma, Cost., anche i messaggi inviati o ricevuti di posta elettronica e di *WhatsApp*; la seconda è, nel caso in cui la Corte avesse qualificato tali messaggi come corrispondenza, individuare il «modulo procedurale» da applicare ai sequestri di corrispondenza che vedano coinvolto un parlamentare, qualora il dispositivo elettronico non sia di proprietà del parlamentare stesso, ma di terzi.

Trattasi di questioni estremamente attuali, giacché – in una società tecnologicamente avanzata, come quella contemporanea – le diverse forme di comunicazione elettronica hanno preso il sopravvento a discapito della tradizionale corrispondenza cartacea, ormai del tutto recessiva, e costituiscono il principale (se non l'unico) mezzo di comunicazione interpersonale. La sussumibilità delle nuove forme di comunicazione telematica ed elettronica nell'alveo della nozione costituzionale di «corrispondenza» comporta l'applicazione di tutte le garanzie previste dall'art. 15 Cost. per la generalità dei consociati e per i parlamentari di quelle ulteriori sancite al terzo comma dell'art. 68 Cost.

Con la sent. n. 170/2023 la Corte costituzionale ha avuto l'occasione di occuparsi del perimetro applicativo della nozione di «corrispondenza» di cui all'art. 15 Cost. alla luce del progresso tecnologico nelle comunicazioni di natura elettronica e ha avuto, inoltre, modo di occuparsi – per la prima volta – del sequestro di corrispondenza nei confronti dei parlamentari e del relativo «modulo procedurale» applicabile a tali ipotesi.

2. La nozione costituzionale di corrispondenza ex artt. 15, primo comma, e 68, terzo comma, Cost.

Al fine di comprendere meglio l'*iter* argomentativo seguito dalla Corte costituzionale nella sentenza in commento e per stabilire se, nel caso di specie, possa effettivamente parlarsi di sequestro di corrispondenza con conseguente attivazione delle guarentigie previste dall'art. 68,

terzo comma, Cost., occorre preliminarmente confrontarsi con gli orientamenti dottrinali⁸ e giurisprudenziali⁹ relativi alla nozione di «corrispondenza».

2.1 Il dibattito dottrinale

Dal tenore letterale della disposizione di cui all'art. 15, primo comma, Cost., la dottrina, nonostante abbia fornito della libertà di comunicare e corrispondere due interpretazioni diverse – se non, addirittura, diametralmente opposte –, è riuscita a individuare i caratteri tipici di tale libertà nella *segretezza*, nella *inter-subiettività* e nella *attualità*.

Quanto al primo criterio, quello della *segretezza*, va osservato che la dottrina concorda sul fatto che tra segretezza e libertà della corrispondenza sussista uno stretto legame, tanto da essersi sostenuto che «la corrispondenza è libera in quanto segreta ed è al contempo segreta per poter essere libera»¹⁰.

Tuttavia, secondo la dottrina maggioritaria¹¹, pur essendo la *libertà* e la *segretezza* due aspetti strettamente connessi, essi costituirebbero due distinte situazioni giuridiche soggettive, entrambe tutelate e garantite dalla disposizione costituzionale. Le due distinte situazioni giuridiche

⁸ Sull'art. 15 Cost., in generale, si v. P. BARILE – E. CHELI, *Corrispondenza (libertà di)*, in *Enc. dir.*, vol. X, Milano, 1962, p. 743 ss.; M. DI MAJO, *Corrispondenza (dir. priv.)*, *ivi*, p. 741 ss.; A. PACE, *Art. 15*, in *Comm. Cost. Branca. Rapporti civili*, Bologna-Roma, 1977, p. 80 ss.; ID., *Contenuto e oggetto della libertà di corrispondenza e di comunicazione*, in AA. VV., *Scritti in onore di C. Mortati*, I, Milano, 1977, p. 813 ss.; P. BARILE, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, Bologna, 1984, p. 163 ss.; C. TROISIO, *Corrispondenza (Libertà e segretezza della)*, in *Enc. giur.*, vol. IX, Roma, 1988; P. CARETTI, *Corrispondenza (libertà di)*, in *Dig. disc. pubbl.*, vol. IV, Torino, 1989, p. 200 ss.; A. PACE, *Problematica delle libertà costituzionali. Lezioni, Parte speciale*, 2^a ed., Padova, 1992, p. 241 ss.; A. VALASTRO, *Libertà di comunicazione e nuove tecnologie*, Milano, 2001; A. SPERTI, *La libertà e la segretezza della corrispondenza e delle comunicazioni tra vecchie e nuove prospettive di tutela dei diritti fondamentali*, in AA.VV., *Il rispetto delle regole: scritti degli allievi in onore di Alessandro Pizzorusso*, Torino, 2005, p. 88 ss.; G.M. SALERNO, *La protezione della riservatezza e l'inviolabilità della corrispondenza*, in R. NANIA – P. RIDOLA (a cura di), *I diritti costituzionali*, vol. II, Torino, 2006, p. 617 ss.; F. DONATI, *Art. 15*, in R. BIFULCO – A. CELOTTO – M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, vol. I, Torino, 2006, p. 362 ss.; C. GIUNTA, *Il pensiero comunicato tra libertà e segretezza*, Torino, 2006, p. 14 ss.; M. OROFINO, *Profili costituzionali delle comunicazioni elettroniche nell'ordinamento multilivello*, Milano, 2008; M. CUNIBERTI (a cura di), *Nuove tecnologie e libertà della comunicazione. Profili costituzionali e pubblicistici*, Milano, 2008; C. CARUSO, *La libertà e la segretezza delle comunicazioni nell'ordinamento costituzionale*, in *Forum di Quad. Cost.*, 21 ottobre 2013, p. 1 ss.; M. OROFINO, *Art. 15*, in F. CLEMENTI – L. CUOCOLO – F. ROSA – G.E. VIGEVANI (a cura di), *La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo*, vol. I, Bologna, 2018, p. 116 ss.; G. ILLUMINATI, *Libertà e segretezza della comunicazione*, in *Cass. pen.*, 2019, p. 3826; M. OLIVETTI, *Diritti fondamentali*, 2^a ed., Torino, 2020, p. 231 ss.; P. CARETTI – G. TARLI BARBIERI, *I diritti fondamentali*, 5^a ed., Torino, 2022, p. 285 ss.

⁹ Si cfr., solo per richiamare la più recente giurisprudenza costituzionale, Corte cost., sent. n. 2/2023.

¹⁰ Così P. BARILE, *Diritti dell'uomo*, cit., p. 163.

¹¹ V., per tutti, P. BARILE, *op. loc. ult. cit.*; P. CARETTI, *Corrispondenza*, cit., p. 2; E. GIANFRANCESCO, *Profili ricostruttivi della libertà e segretezza di corrispondenza e comunicazione*, in *Diritto e società*, 2008, p. 237.

renderebbero possibile la circostanza che i titolari spontaneamente rinuncino alla segretezza utilizzando mezzi di trasmissione che non la garantiscono, oppure autorizzando il destinatario di un messaggio a renderlo “pubblico”, senza che ciò comporti il venir meno delle garanzie di cui all’art. 15 Cost. Il fatto che la previsione costituzionale tuteli sia il mittente, sia il destinatario implicherebbe, infatti, che tale garanzia possa tornare a dispiegarsi dal momento della ricezione da parte del destinatario della comunicazione, qualora quest’ultimo abbia interesse a mantenerne riservato il contenuto, anche laddove il mittente abbia utilizzato una forma di comunicazione “aperta”, rinunciando così alla segretezza.

Secondo una tesi minoritaria e più restrittiva¹², invece, l’art. 15 Cost. tutelerebbe «una sola situazione giuridica soggettiva: la libertà delle comunicazioni materialmente assoggettabili e concretamente assoggettate a vincolo di segretezza». In base a questa corrente di pensiero, la segretezza è *funzionale* alla libertà di comunicare stessa, di modo che qualsiasi messaggio trasmesso con modalità non idonee a garantirne la segretezza sarebbe sottratto alla garanzia della disposizione costituzionale in esame.

Delineato così il concetto di segretezza della comunicazione, è necessario ora esaminare gli altri due requisiti della comunicazione – la *inter-subiettività* e la *attualità* – al fine di chiarire meglio l’ambito e la portata di applicazione della tutela della corrispondenza e delle comunicazioni in generale.

Il carattere dell’*inter-subiettività* è inteso nel senso che il messaggio debba essere diretto a uno o a più soggetti determinati. Per la dottrina maggioritaria, affinché una comunicazione rispetti tale carattere, ciò che rileva è l’*animus* del mittente, ossia la sua intenzione di far recapitare lo stesso a uno o più soggetti determinati, mentre irrilevanti paiono il contenuto del messaggio trasmesso, la forma adoperata e lo strumento di trasmissione¹³. Secondo un orientamento più restrittivo¹⁴, la tutela apprestata dall’art. 15 Cost. concernerebbe esclusivamente le comunicazioni di pensiero generalmente riconosciute come tali: così – per fare un esempio concreto – una busta suggellata sarebbe oggetto di tutela *ex art.* 15 Cost., mentre un pacco, in quanto non riconosciuto dalla

¹² A. PACE, *Art. 15*, cit., p. 85. Si v., di recente, quanto sostenuto da R. BIFULCO, *Segreto e potere politico*, in M. CARTABIA – M. RUOTOLO (a cura di), *Potere e Costituzione*, estratto da *Enc. dir., I tematici*, Milano, 2023, p. 1103, per il quale «qualsiasi comunicazione privata svolta con mezzi idonei a garantire la segretezza, e a condizione che sia svolta attraverso un’attività percepibile come comunicazione, ricade sotto l’ombrello protettivo dell’art. 15 Cost.».

¹³ In questo senso P. BARILE – E. CHELI, *Corrispondenza (libertà di)*, cit., pp. 744-745.

¹⁴ V. A. PACE, *op. ult. cit.*, pp. 81-82.

generalità come mezzo idoneo a trasmettere il pensiero da un soggetto all'altro, non sarebbe coperto dalle garanzie previste nella predetta disposizione costituzionale. Per di più – sempre secondo tale orientamento dottrinale – non sarebbe qualificabile come «corrispondenza», bensì come «manifestazione del pensiero», una comunicazione che, pur essendo indirizzata a un soggetto determinato, fosse effettuata con modalità inidonee a garantirne la segretezza¹⁵.

Profili più problematici riguardano, infine, l'ultimo dei criteri distintivi del concetto costituzionale di «corrispondenza» e di «comunicazione»: l'*attualità*.

Secondo alcuni autorevoli autori¹⁶ la tutela non si esaurirebbe con la ricezione del messaggio e la presa di cognizione del suo contenuto da parte del destinatario, ma perdurerebbe fintanto che la comunicazione conservi carattere di attualità per i corrispondenti. L'attualità della comunicazione, pertanto, cesserebbe solamente quando il decorso del tempo o altra causa non abbiano trasformato il messaggio in un documento "storico", cui può attribuirsi esclusivamente un valore retrospettivo, affettivo, collezionistico, artistico, scientifico o probatorio.

Per altri¹⁷, invece, la corrispondenza già ricevuta e letta dal destinatario non costituirebbe più un mezzo di comunicazione, cui possa riferirsi la garanzia costituzionale in parola, ma un semplice documento. Oggetto della garanzia sarebbe, infatti, l'atto del corrispondere, sicché il suo termine finale non potrebbe che coincidere con l'esaurimento di tale attività, e – quindi – con il momento in cui il destinatario prende cognizione della comunicazione a lui diretta. In base a tale secondo orientamento, dunque, l'attualità della corrispondenza verrebbe immediatamente meno nel momento in cui il destinatario abbia ricevuto e visionato il messaggio¹⁸.

¹⁵ *Ivi*, p. 84.

Occorre precisare che ciò che distingue la libertà di corrispondenza dalla libertà di manifestazione del pensiero è che quando la comunicazione «è diretta a destinatari predeterminati e tende alla segretezza» si ricade sotto la prima, mentre quando «è rivolta invece a una pluralità indeterminata di soggetti» si è tutelati dalla seconda: in questo senso, anche, Corte cost., sent. n. 1030/1988.

¹⁶ Di questo avviso sono P. BARILE, *Diritti dell'uomo*, cit., p. 164; P. BARILE – E. CHELI, *Corrispondenza*, cit., p. 745; S. CURRERI, *La libertà di comunicazione del parlamentare. Riflessioni sul "caso Renzi"*, in *lacostituzione.info*, 4 marzo 2022, p. 2; C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, 9ª ed., vol. II, Padova, 1975, p. 1063; M. OLIVETTI, *Diritti fondamentali*, cit., p. 235; C. TROISIO, *Corrispondenza*, cit., pp. 2-4; in un'ottica penalistica, si v. F. ANTOLISEI, *Diritto penale, Parte speciale*, vol. I, 18ª ed. a cura di A. Rossi, Milano, 2022, p. 314; P. GARAVELLI, *Libertà e segretezza delle comunicazioni*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1993, p. 4; F. MANTOVANI, *Diritto penale, Parte speciale*, vol. I, *I delitti contro la persona*, 8ª ed., Milano, 2022, p. 652.

¹⁷ Così, *ex multis*, V. ITALIA, *Libertà e segretezza della corrispondenza e delle comunicazioni*, Milano, 1963, p. 29; A. PACE, *Art. 15*, cit., p. 90; ID., *Contenuto e oggetto*, cit., p. 920; E. GIANFRANCESCO, *Profili ricostruttivi*, cit., p. 236; in chiave penalistica, v. P.L. VIGNA – P. DUBOLINO, *Segreto (reati)*, in *Enc. dir.*, vol. XLI, Milano, 1989, p. 1074.

¹⁸ Per tutti, cfr. E. GIANFRANCESCO, *op. loc. ult. cit.*

Così ricostruiti i caratteri della nozione di «corrispondenza», è possibile ripercorrere le argomentazioni addotte sia dal Senato della Repubblica, sia dalla Procura della Repubblica di Firenze nel corso del conflitto tra poteri dello Stato qui in esame, premettendo, tuttavia, una necessaria precisazione di carattere metodologico e sistematico per comprendere appieno la novità e il *quid pluris* delle questioni sottoposte alla Corte costituzionale: l'avvento di nuove forme di comunicazione di natura telematica ed elettronica richiede di adattare e aggiornare al tempo presente le riflessioni maturate dalla dottrina quando la corrispondenza per eccellenza era quella epistolare-cartacea, giacché tali mezzi risultano essere oramai assolutamente recessivi, sostituiti da nuove forme di interazione, quali la posta elettronica e, soprattutto nell'ultimo decennio, i servizi di messaggistica istantanea, come *WhatsApp*.

Ed è proprio su tale aspetto che la Corte si è dovuta confrontare, cioè sulla ontologica differenza che sussiste tra le comunicazioni con mezzi telematici ed elettronici e la corrispondenza epistolare. Se, infatti, nella corrispondenza epistolare il pensiero viene trasmesso mediante l'impressione su un supporto materiale, quale – ad es. – la carta, in quella telematica il messaggio, che viene tradotto in un linguaggio informatico, si trasmette immediatamente dal dispositivo utilizzato dal mittente a quello del destinatario tramite la rete *internet* cui i relativi dispositivi sono connessi.

2.2 Le argomentazioni del Senato e della Procura della Repubblica di Firenze riguardo alla qualificazione dei messaggi *WhatsApp*, *e-mail* e dell'estratto del conto corrente bancario come corrispondenza

Secondo il Senato della Repubblica la nozione di «corrispondenza» di cui al primo comma dell'art. 15 Cost. e, di conseguenza anche quella *ex art.* 68, terzo comma, Cost., includerebbe non solo la tradizionale corrispondenza cartacea recapitata a mezzo del servizio postale e telegrafico, ma anche i messaggi scritti scambiati attraverso strumenti di tipo informatico e telematico. Tale forma di comunicazione risponderebbe ugualmente al requisito della segretezza, requisito che sarebbe garantito dalla presenza di credenziali di accesso riservate, quali *username* e *password*, e dalla disponibilità in via esclusiva dei dispositivi elettronici in capo ai corrispondenti. Rispetterebbe, inoltre, il criterio dell'attualità, che – fra l'altro – caratterizzerebbe anche i messaggi già recapitati letti e conservati nella memoria del dispositivo del destinatario.

Di contrario avviso è la Procura della Repubblica di Firenze, la quale – richiamando a sostegno delle proprie tesi una costante e consolidata giurisprudenza di legittimità¹⁹ – ha ritenuto che i messaggi *WhatsApp* e di posta elettronica non possano considerarsi attuali, escludendo, pertanto, la loro riconducibilità nell'alveo della nozione di corrispondenza e della relativa tutela. Per la Corte di cassazione, infatti, «i messaggi *WhatsApp* e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare hanno natura di documenti ai sensi dell'art. 234 c.p.p., sicché è legittima la loro acquisizione mediante mera riproduzione fotografica, non trovando applicazione né la disciplina delle intercettazioni, né quella relativa all'acquisizione di corrispondenza di cui all'art. 254 c.p.p., non versandosi nel caso della captazione di un flusso di comunicazioni in corso, bensì nella mera documentazione “ex post” di detti flussi»²⁰.

Per la Procura vi sarebbe una netta differenza tra le comunicazioni-conversazioni in atto, ossia in corso di svolgimento, e comunicazioni-conversazioni terminate, le quali sarebbero da qualificare come meri fatti storici o, per l'appunto, come documenti.

Un discorso a sé va fatto relativamente alla qualificazione dell'estratto del conto corrente bancario come corrispondenza, come si vedrà meglio in seguito (v. § 5). Nondimeno, secondo il Senato, l'estratto del conto corrente bancario rientrerebbe pienamente nella nozione di «corrispondenza», in quanto altro non è che una comunicazione con la quale l'istituto bancario trasmette al cliente dati riservati, quali – ad es. – le operazioni di dare e avere compiute in un determinato periodo con tanto di indicazione dei destinatari e delle causali. Per la Procura, invece, si tratterebbe di un mero documento che non nasce per essere trasmesso, pur potendolo essere, ma svolge unicamente una funzione di riepilogo per la stessa banca che lo elabora delle varie operazioni svolte in entrata e in uscita.

¹⁹ Cass. pen., sez. II, n. 39529/2022, in *Quotidiano Giuridico*, 2022; Cass. pen., sez. VI, n. 22417/2022; Cass. pen., sez. V, n. 17552/2021, in *Quotidiano Giuridico*, 2021; Cass. pen., sez. VI, n. 1822/2020.

²⁰ Così Cass. pen., sez. II, n. 39529/2022, cit.

3. La decisione della Corte costituzionale: i messaggi *WhatsApp* e di posta elettronica sono «corrispondenza», anche se sono stati recapitati, letti e conservati

La Corte costituzionale, con la sent. n. 170/2023, aderendo alle argomentazioni svolte dal Senato della Repubblica, qualifica i messaggi *WhatsApp* e di posta elettronica, sia nella loro dimensione dinamica, sia in quella statica, come «corrispondenza»²¹. Si tratta di una statuizione importante e non del tutto scontata, poiché, come si è appena visto²², la giurisprudenza di legittimità si era espressa in termini opposti.

La Corte, prima di affrontare il tema della qualificazione dei messaggi *WhatsApp* e delle *e-mail* come corrispondenza, traccia una distinzione fondamentale tra intercettazioni di comunicazioni e sequestro di corrispondenza. La *ratio* dell'analizzare preliminarmente tale questione appare evidente: la distinzione tra intercettazione e sequestro di corrispondenza è necessaria ai fini della risoluzione del proposto conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, giacché – sebbene l'art. 68, terzo comma, Cost. richieda per entrambe le ipotesi un'autorizzazione della Camera di appartenenza del parlamentare – diversi sono i “moduli procedurali” previsti dalla l. n. 140/2003, soprattutto nel caso in cui ad essere oggetto di apprensione è un dispositivo che è nella disponibilità di persone terze rispetto al parlamentare.

La Consulta respinge le tesi avanzate dal Senato, per il quale si sarebbe in presenza di una intercettazione esclusivamente nel caso di comunicazioni avvenute oralmente, mentre sarebbe configurabile come sequestro di corrispondenza l'acquisizione di una comunicazione avvenuta per iscritto.

Per il giudice costituzionale, invece, affinché si abbia intercettazione debbono verificarsi due condizioni²³: la prima, di ordine temporale, è che la comunicazione deve essere in corso di svolgimento e, dunque, captata nel suo momento dinamico; la seconda, relativa alla modalità di esecuzione, richiede che l'apprensione del messaggio comunicativo avvenga all'insaputa dei

²¹ Sulla necessità che la Corte, alla luce dell'evoluzione delle nuove forme di comunicazione telematica, qualificasse la posta elettronica e i messaggi *WhatsApp* come corrispondenza, si v. P. VILLASCHI, *La posta elettronica e i messaggi sono corrispondenza?*, cit., p. 234 ss. e E. ALBANESI, *Messaggistica WhatsApp ed e-mail nel contesto delle prerogative dei membri del Parlamento ex art. 68, terzo comma, Cost. Prospettive costituzionali di diritto della comunicazione*, in *Medialaws.eu*, n. 3/2022, p. 94 ss.

²² *Supra*, § 2.2.

²³ Cfr., sul punto, E.M. MANCUSO, *L'acquisizione di contenuti e-mail*, in A. SCALFATI (a cura di), *Le indagini atipiche*, Torino, 2019, p. 514 e P. TONINI – C. CONTI, *Manuale di procedura penale*, 23^a ed., Milano, 2022, p. 415.

sogetti tra i quali avviene la comunicazione, cioè in modo occulto. Poiché nel caso oggetto del conflitto le comunicazioni non erano in corso quando sono state acquisite dagli inquirenti e la loro acquisizione era avvenuta in modo palese, era chiaro che non poteva trattarsi di intercettazioni, ma di sequestro di corrispondenza²⁴.

Una volta appurato che si è in presenza della fattispecie del sequestro di corrispondenza, resta da stabilire se i messaggi telematici possano essere qualificati come corrispondenza, nozione rilevante ai fini dell'applicazione delle garanzie previste dall'art. 68, terzo comma, Cost. per i parlamentari.

La Corte costituzionale, sposando *in toto* le argomentazioni svolte dal Senato sulla natura dei messaggi *WhatsApp* e delle *e-mail*, precisa che la nozione di corrispondenza di cui all'art. 15, primo comma, Cost. deve essere intesa in senso molto ampio, idoneo a ricomprendere «ogni comunicazione di pensiero umano (idee, propositi, sentimenti, dati, notizie) tra due o più persone determinate, attuata in modo diverso dalla conversazione in presenza»²⁵.

La Corte, inoltre, ricorda come la giurisprudenza costituzionale, al pari della dottrina²⁶, è univoca nel sottolineare l'irrelevanza delle caratteristiche del mezzo tecnico utilizzato ai fini della trasmissione del pensiero e la conseguente estensibilità della medesima a ogni strumento che l'evoluzione tecnologica mette a disposizione a fini comunicativi²⁷: ivi compresi, dunque, quelli elettronici e informatici, ignoti al momento dell'adozione della Costituzione²⁸.

Se irrilevanti sono le caratteristiche del mezzo tecnico utilizzato, è determinante – ai fini della riconducibilità dei messaggi alla nozione costituzionale di «corrispondenza» – stabilire se tali forme di comunicazione rispettino il requisito della segretezza.

²⁴ Corte cost., sent. n. 170/2023, punto 4.1 del *Considerato in diritto*. Prima della sentenza v. P. VILLASCHI, *op. ult. cit.*, p. 252.

²⁵ Corte cost., sent. n. 170/2023, punto 4.2 del *Considerato in diritto*.

²⁶ P. BARILE, *Diritti dell'uomo*, cit., p. 164; P. CARETTI, *Corrispondenza*, cit., p. 2; F. DONATI, *Art. 15*, p. 365; E. GIANFRANCESCO, *Profili ricostruttivi*, cit., p. 234; M. OLIVETTI, *Diritti fondamentali*, cit., p. 233; R. ZACCARIA – A. VALASTRO – E. ALBANESI, *Diritto dell'informazione e della comunicazione*, 10^a ed., Padova, 2018, p. 65 s.

²⁷ La sentenza in esame si inserisce nella scia di pronunce con cui la Corte ha progressivamente esteso e ampliato la nozione di corrispondenza. Con la sent. n. 1030/1988, la Corte ritenne rientranti nella disciplina dell'art. 15 Cost. gli apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza di ponti radio, in quanto strumenti preordinati a realizzare comunicazioni tra destinatari determinati e non a diffondere messaggi alla generalità. La sent. n. 81/1993 ha affermato, più in generale, che il riconoscimento e la garanzia costituzionale della libertà e della segretezza della comunicazione «comportano l'assicurazione che il soggetto titolare del corrispondente diritto possa liberamente scegliere il mezzo di corrispondenza, anche in rapporto ai diversi requisiti di riservatezza che questo assicura sia sotto il profilo tecnico, sia sotto quello giuridico».

²⁸ Cfr. Corte cost., sentt. n. 20/2017 e n. 2/2023.

Quanto alla messagistica tramite posta elettronica, si era già espressa la giurisprudenza di legittimità, rilevando che «tale corrispondenza può essere qualificata come “chiusa”, ossia segreta, solo nei confronti dei soggetti che non siano legittimati all’accesso ai sistemi informatici di invio o di ricezione dei singoli messaggi»²⁹.

Per quanto concerne la trasmissione di comunicazioni attraverso l’applicazione di messaggistica istantanea *WhatsApp*, è da rilevare che essa consente di spedire e ricevere messaggi di testo (o di altro contenuto) con assicurazione tecnica di riservatezza mediante crittografia cosiddetta *end to end*, ulteriormente garantita dai presidi di accesso allo *smartphone* (codici di sblocco, riconoscimento facciale, ecc.).

In quest’ottica, appare pacifico che rientrino nella sfera di protezione dell’art. 15 Cost. tanto la posta elettronica (*e-mail*), quanto i messaggi trasmessi tramite la piattaforma *WhatsApp*³⁰.

La questione sottoposta all’attenzione del giudice costituzionale, tuttavia, riguarda un ulteriore e particolare profilo problematico proprio dei requisiti della nozione di «corrispondenza», reso ancor più evidente dalle caratteristiche intrinseche dei mezzi di comunicazione telematici ed elettronici: *l’attualità* della comunicazione. La Corte è stata chiamata a stabilire, infatti, se mantengono la natura di «corrispondenza» anche i messaggi di posta elettronica e *WhatsApp* già ricevuti e letti dal destinatario, ma conservati nella memoria dei dispositivi elettronici del destinatario stesso o del mittente, avendo soprattutto bene in mente che, diversamente dalla corrispondenza epistolare, le *mail* e i messaggi *WhatsApp*, una volta inviati, sono recapitati al destinatario in tempo reale e possono essere dallo stesso immediatamente visualizzati. L’interrogativo in questione, dunque, ripresenta in chiave attuale e moderna l’annoso dibattito attinente all’individuazione dei limiti temporali – in particolare di quello finale – della tutela accordata dall’art. 15 Cost.

La Corte, con la sentenza in commento, aderisce alla tesi per la quale la tutela della libertà di corrispondere con soggetti determinati inizia nel momento in cui è affidata a un mezzo idoneo a trasmetterla (ad es., il servizio postale, nel caso della corrispondenza epistolare), rendendo così fattivo l’intento del soggetto di comunicare il messaggio ad altra persona e trasformandolo in

²⁹ *Ex multis*, Cass. pen., sez. V, n. 47096/2007.

³⁰ In dottrina, cfr. P. VILLASCHI, *op. ult. cit.*, cit., p. 237 ss. Con riguardo alle *e-mail*, F. DONATI, *op. ult. cit.*, p. 365; E. GIANFRANCESCO, *op. ult. cit.*, p. 232; E.M. MANCUSO, *L’acquisizione di contenuti e-mail*, cit., p. 502; M. OLIVETTI, *Diritti fondamentali*, cit., p. 234; A. VALASTRO, *Libertà di comunicazione*, cit., p. 213; R. ZACCARIA – A. VALASTRO – E. ALBANESI, *Diritto dell’informazione*, cit., p. 205. Con riguardo ai messaggi SMS o *WhatsApp*, Cass. pen., sez. V, ord. n. 46076/2021; M. MINAFRA, *Prove e messaggi telematici remoti. Sul giusto metodo acquisitivo della corrispondenza informatica “statica”*, in *Giur. it.*, 2018, p. 1719.

mittente, e non cessa con la ricezione del messaggio e la visione del suo contenuto da parte del destinatario, ma rimane integra fino a quando la comunicazione mantenga il carattere di attualità e di interesse, esaurendosi detto carattere soltanto quando il decorso del tempo o altra causa abbia trasformato il messaggio in un documento “storico”, cui attribuire un valore retrospettivo, affettivo, collezionistico, artistico, scientifico o probatorio³¹.

Ad avviso del giudice costituzionale, dunque, una interpretazione eccessivamente restrittiva della nozione di corrispondenza avrebbe messo in pericolo la riservatezza delle comunicazioni, nel momento in cui queste fossero state recapitate, con la conseguenza che l’autorità di pubblica sicurezza ben potrebbe facilmente aggirare le tutele apprestate, «sequestrando i messaggi via *mail*, *sms* o *WhatsApp* in casi asseritamente eccezionali di necessità ed urgenza che invece l’art. 15 Cost., a differenza dei precedenti due articoli sulla libertà personale e di domicilio, non prevede per la libertà di comunicazione»³².

Ancora, la Corte ritiene che, se la tutela di cui all’art. 15 Cost. si estende anche ai dati esteriori delle comunicazioni, *id est* i tabulati telefonici, in quanto qualificabili come “fatti comunicativi”³³, essa, a maggior ragione, va applicata anche ai messaggi *WhatsApp* e alla posta elettronica: non sussiste, infatti alcuna «differenza ontologica tra il contenuto di una conversazione o di una comunicazione e il documento che rivela i dati estrinseci di queste, quale il tabulato telefonico: documento che [...] può aprire squarci di conoscenza sui rapporti di un parlamentare, specialmente istituzionali, “di ampiezza ben maggiore rispetto alle esigenze di una specifica indagine e riguardanti altri soggetti (in specie, altri parlamentari) per i quali opera e deve operare la medesima tutela dell’indipendenza e della libertà della funzione” (sentenza n. 38 del 2019)»³⁴. Per di più, come è stato acutamente osservato, «il sequestro dei messaggi di posta elettronica e *WhatsApp* ha una capacità intrusiva addirittura maggiore a quella dell’acquisizione dei tabulati, dal momento che non solo è possibile risalire ai dati identificativi estrinseci delle comunicazioni, ma anche al contenuto»³⁵.

³¹ Corte cost., sent. n. 170/2023, punto 4.4 del *Considerato in diritto*.

³² Così S. CURRERI, *La libertà di comunicazione del parlamentare*, cit., p. 2.

³³ In questo senso, Corte cost., sent. n. 38/2019, punto 2.4 del *Considerato in diritto*.

³⁴ Corte cost., sent. n. 170/2023, punto 4.4 del *Considerato in diritto*.

³⁵ P. VILLASCHI, *La sentenza n. 170 del 2023: la Corte costituzionale chiarisce il perimetro della nozione di corrispondenza e torna sull’interpretazione della legge n. 140 del 2003*, in *Medialaws.eu*, n. 2/2023, pp. 371-372.

A ulteriore sostegno della propria decisione sul permanere delle tutele previste per le comunicazioni interpersonali anche nella loro dimensione statica, la Corte richiama alcune pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale non ha avuto alcun dubbio nel ricondurre nell'ambito della corrispondenza, garantita e tutelata dall'art. 8 CEDU, anche le comunicazioni interpersonali nella loro dimensione statica, anche con riguardo ai messaggi informatico-telematici.

A tal riguardo, di particolare rilievo sono le sentenze *Barbulescu c. Romania*³⁶ e *Saber c. Norvegia*³⁷.

La prima deriva da un ricorso promosso da un cittadino romeno che lamentava di essere stato licenziato dopo che il suo datore di lavoro, accedendo alle comunicazioni private dello stesso, aveva constatato che questi aveva utilizzato un servizio di messaggistica dall'*account* dell'azienda per scopi prettamente personali. Secondo il ricorrente, con tale condotta, il datore di lavoro avrebbe violato il diritto al rispetto della corrispondenza e delle comunicazioni, riconosciuto dall'art. 8 CEDU. La Corte di Strasburgo, accogliendo il ricorso, ha affermato – per la prima volta – che anche un servizio di messaggistica istantanea può rientrare nella nozione di «corrispondenza» protetta dalla Convenzione³⁸. Nella seconda, la Corte EDU ha ritenuto che la tutela di cui all'art. 8 CEDU si applica anche alla corrispondenza conservata su un dispositivo del destinatario³⁹.

Così definito l'ambito applicativo dell'art. 15 Cost. e le relative nozioni di «corrispondenza» e di «comunicazione», la Consulta ha affrontato – sulla scorta degli esiti cui è pervenuta nell'*iter* argomentativo su di essi – la questione delle ulteriori garanzie spettanti ai parlamentari come previsto dall'art. 68, terzo comma, Cost.

La principale questione verte sull'applicabilità dell'estensione delle nozioni di «corrispondenza» e di «comunicazione», così, come appena visto, individuate per la generalità dei consociati, ai parlamentari, stante la diversa formulazione letterale del terzo comma dell'art. 68 Cost. rispetto al dettato dell'art. 15 Cost. Occorre chiarire, in altri termini, se la mancanza della dizione «e di ogni altra forma di comunicazione» accanto alla parola «corrispondenza» nell'art. 68, terzo comma,

³⁶ Corte EDU, Grande Camera, sent. 5 settembre 2017, *Barbulescu c. Romania*.

³⁷ Corte EDU, sez. V, sent. 17 dicembre 2020, *Saber c. Norvegia*.

³⁸ Corte EDU, *Barbulescu c. Romania*, cit., §§ 72 e 74.

³⁹ Corte EDU, *Saber c. Norvegia*, cit., §§ 48-51.

Cost. possa escludere le comunicazioni elettroniche e telematiche dalla tutela prevista per i parlamentari.

La Corte risolve tale asimmetria sostenendo che «[è] ben vero che tale disposizione fa riferimento esclusivamente alla “corrispondenza”, e non pure, come l’art. 15 Cost., alle “altr[e] form[e] di comunicazione”, e che tra i due concetti – “corrispondenza” e “comunicazione” – intercorre, per corrente affermazione, un rapporto di *species ad genus*. La nozione di “corrispondenza” – utilizzata anche nell’art. 68, terzo comma, Cost. senza ulteriore specificazione – appare, tuttavia, sufficientemente ampia da ricomprendere le forme di scambio di pensiero a distanza che qui vengono in rilievo, costituenti altrettante “versioni contemporanee” della corrispondenza epistolare e telegrafica. Sostenere il contrario, in un momento storico nel quale la corrispondenza cartacea, trasmessa tramite il servizio postale e telegrafico, è ormai relegata, nel complesso, a un ruolo di secondo piano, significherebbe d’altronde deprimere radicalmente la valenza della prerogativa parlamentare in questione»⁴⁰. Vale, dunque e a maggior ragione, per i parlamentari l’estensione del concetto di «corrispondenza» che ricomprende anche i messaggi scambiati con le applicazioni di messaggistica istantanea e le *e-mail*⁴¹.

Trattasi di una soluzione condivisibile se si pensa che il termine «corrispondenza» è già talmente ampio da farvi rientrare anche i messaggi di posta elettronica e i messaggi su *WhatsApp*, in quanto comunicazioni che consistono in uno scambio di pensiero tra soggetti determinati nel rispetto della riservatezza. Per di più, se si assume – come sostenuto in dottrina⁴² – che tra l’art. 15 Cost. e l’art. 68, terzo comma, Cost. sussiste un nesso inscindibile in ordine alla nozione di «corrispondenza», tale che la Carta costituzionale non può aver inteso con il medesimo lemma due diversi significati, la conclusione cui perviene il Giudice delle leggi ne risulta ulteriormente rafforzata.

4. Il “modulo procedurale” da applicare nel caso di sequestro di corrispondenza

Per quanto concerne il “modulo procedurale” da applicare nell’ipotesi in cui sia posto sotto sequestro il dispositivo di un terzo e non direttamente del parlamentare, la Corte fa propria la tesi

⁴⁰ Corte cost., sent. n. 170/2023, punto 4.2 del *Considerato in diritto*.

⁴¹ Sul punto, si v. E. FURNO, *Libertà di comunicazione*, cit., p. 48.

⁴² V., ancora, E. FURNO, *op. ult. cit.*, p. 46, nt. 44.

del Senato della Repubblica, rilevando la necessità di bilanciare la nozione di corrispondenza con la tutela rinforzata delle funzioni parlamentari, in modo da preservarle da indebite interferenze del potere giudiziario, come richiesto dall'art. 68, terzo comma, Cost.

Ai sensi della l. n. 140/2003, attuativa dell'art. 68 Cost., i sequestri di corrispondenza dei parlamentari risultano esclusivamente nell'elenco degli atti di cui all'art. 4, per i quali impone un'autorizzazione preventiva, ma non anche nell'art. 6 della stessa legge, che disciplina, invece, l'autorizzazione successiva all'utilizzo, nel quale si fa riferimento alle sole intercettazioni di conversazioni e comunicazioni e ai tabulati telefonici.

Con la sent. n. 170/2023, la Corte è stata, quindi, chiamata a indicare il regime applicabile ai sequestri di corrispondenza nelle ipotesi in cui siano coinvolti i membri del Parlamento, a prescindere del fatto che si tratti di sequestri «mirati» o «casuali»⁴³.

L'alternativa di fronte alla quale la Consulta si è trovata è tra un'estensione della disciplina *ex* art. 4 o l'applicazione del regime previsto dall'art. 6 della citata legge.

Per la Corte, nel caso in cui gli inquirenti sequestrino un dispositivo di telefonia mobile di un terzo e si imbattano in messaggi intercorsi tra questi e un parlamentare, essi debbono «sospendere l'estrazione di tali messaggi dalla memoria del dispositivo (o dalla relativa copia) e chiedere l'autorizzazione della Camera di appartenenza del parlamentare, a norma dell'art. 4 della legge n. 140/2003, al fine di poterli coinvolgere nel sequestro»⁴⁴. Tale autorizzazione va richiesta tralasciando ogni valutazione sulla natura “mirata” o “occasionale” dell'acquisizione dei messaggi del parlamentare, avvenuta tramite il sequestro dei dispositivi elettronici appartenenti a terzi.

A parere del giudice costituzionale «[l]a distinzione, elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte in rapporto alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni di membri del Parlamento, tra captazioni “indirette” e captazioni “occasional” – con limitazione alle prime dell'obbligo di richiedere l'autorizzazione preventiva all'esecuzione dell'atto, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 140 del 2003 [...] – non è, infatti, riferibile alla fattispecie di sequestro di corrispondenza che qui viene

⁴³ Come noto, la natura “mirata” o “fortuita” delle acquisizioni investigative è stata elaborata dalla giurisprudenza costituzionale in materia di intercettazioni: cfr. Corte cost., sent. n. 390/2007, punto 5.3 del *Considerato in diritto*. In dottrina, si v. N. ZANON, *Il regime delle intercettazioni “indirette” e “occasional” fra principio di parità di trattamento davanti alla giurisdizione e tutela della funzione parlamentare*, in *Federalismi.it*, n. 23/2007, pp. 1-6 e T.F. GIUPPONI, *Le intercettazioni «indirette» nei confronti dei parlamentari: cronaca di un'illegittimità costituzionale (pre)annunciata*, in *Quad. cost.*, n. 1/2008, pp. 150 ss. Tale distinzione tra intercettazioni mirate e casuali è stata confermata nelle successive pronunce che hanno avuto ad oggetto l'applicazione e interpretazione dell'art. 68, comma 3, Cost. Si v., tra le tante, Corte cost., sent. n. 113 e n. 144/2010 e, da ultimo, sent. n. 38/2019.

⁴⁴ Corte cost., sent. n. 170/2023, punto 5.1 del *Considerato in diritto*.

in esame. Diversamente che nel caso delle intercettazioni – le quali consistono in una attività prolungata nel tempo di captazione occulta di comunicazioni o conversazioni che debbono ancora svolgersi nel momento in cui l’atto investigativo è disposto – qui si discute dell’acquisizione *uno actu* di messaggi comunicativi già avvenuti. Una volta riscontrato che si tratta di messaggi di un parlamentare, o a lui diretti, diviene, quindi, in ogni caso operante la garanzia di cui all’art. 68, terzo comma, Cost.»⁴⁵.

In questo modo «[l]’autorizzazione resta pur sempre preventiva rispetto al sequestro di corrispondenza, senza trasformarsi – come opina la resistente – in una autorizzazione *ex post* ai fini dell’utilizzazione processuale delle risultanze di un atto investigativo già eseguito: autorizzazione che l’art. 6 l. n. 140/2003 prevede solo in rapporto alle intercettazioni e all’acquisizione di tabulati telefonici, e non pure al sequestro di corrispondenza»⁴⁶.

Il “modulo procedurale” così individuato rappresenta, per la Corte, un giusto ed equilibrato bilanciamento tra i vari interessi in gioco: da un lato impedirebbe «inopportune dilatazioni degli effetti propri della prerogativa parlamentare, che rischierebbero di penalizzare in modo ingiustificato le stesse iniziative dell’autorità giudiziaria volte all’accertamento dei reati»⁴⁷; dall’altro, per riprendere le parole di una non recente pronuncia⁴⁸, preserverebbe la garanzia speciale, sancita dall’art. 68, terzo comma, Cost., e tutelerebbe la libertà e segretezza della corrispondenza, riconosciuta dalla Corte stessa come «“parte necessaria di quello spazio vitale che circonda la persona e senza il quale questa non può esistere e svilupparsi in armonia con i postulati della dignità umana” (v. sent. n. 366 del 1991) comporta[n]te un particolare vincolo interpretativo, diretto a conferire a quella libertà, per quanto possibile, un significato espansivo».

⁴⁵ *Ibidem.*

⁴⁶ *Ibidem.*

⁴⁷ *Ibidem.*

⁴⁸ Corte cost., sent. n. 81/1993, punto 4 del *Considerato in diritto*.

5. La natura dell'estratto di conto corrente bancario

Un discorso a sé – come anticipato al § 2.2 – va fatto sull'acquisizione dell'estratto di conto corrente bancario, che la Corte costituzionale non ritiene di qualificare propriamente come «corrispondenza» ai sensi degli artt. 15 e 68, terzo comma, Cost.

Va precisato, innanzitutto, che il conto corrente bancario – figura della quale né il codice civile, né la legislazione speciale offrono alcuna specifica e puntuale definizione – rappresenta, secondo l'opinione maggioritaria⁴⁹, lo strumento contrattuale con il quale la banca si impegna a titolo oneroso verso il cliente a prestare servizi di cassa, provvedendo, su ordine diretto o indiretto dello stesso, a pagamenti e riscossioni.

Per ciò che qui più specificamente interessa, l'obbligo della banca di trasmettere periodicamente al correntista un prospetto delle operazioni effettuate, prefigurato a livello codicistico dal combinato disposto degli artt. 1832 e 1857 c.c., trova una specifica disciplina nell'art. 119 d.lgs. n. 385/1993 (cd. t.u. bancario). Tale disposizione, dopo aver stabilito, in via generale, al comma 1, che nei contratti di durata, la banca fornisca al cliente, alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta l'anno, «una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto», stabilisce, al comma 2, che per i «rapporti regolati in conto corrente» l'estratto conto è inviato con periodicità annuale o con quella più breve – semestrale, trimestrale o mensile – scelta dal cliente⁵⁰.

L'estratto di conto corrente bancario è, dunque, il prospetto redatto dalla banca e periodicamente inviato al cliente, nel quale sono riportati tutti i movimenti di dare e di avere verificatisi nel conto corrente durante il periodo di riferimento (data e valuta di ogni operazione, saldi contabili, tassi di interesse applicati, spese e commissioni).

Una volta riconosciuto, come detto⁵¹, che la tutela costituzionale della corrispondenza e delle comunicazioni non si esaurisce con la ricezione e la presa di conoscenza del messaggio da parte del destinatario, si dovrebbe conseguentemente ammettere che le garanzie degli artt. 15 e 68, terzo

⁴⁹ F. PIRAINO, *Il conto corrente bancario*, in F. PIRAINO – S. CHERTI (a cura di), *I contratti bancari*, Torino, 2016, p. 36.

⁵⁰ Gli estratti conto debbono essere inviati in forma scritta o «mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente». In base alle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia su delega del CICR, ai sensi dell'ultimo periodo del primo comma, le modalità di invio a disposizione della clientela includono sempre quella cartacea e quella elettronica. Si cfr., *ex multis*, G. LIACE, *Art. 119*, in R. COSTI – F. VELLA (a cura di), *Commentario breve al testo unico bancario*, Milano, 2019, p. 741 e E. MINERVINI, *Art. 119*, in S. BONFATTI (a cura di), *Commentario al testo unico bancario*, Pisa, 2021, p. 794.

⁵¹ V. *supra*, § 3.

comma, Cost. entrino in gioco laddove gli organi inquirenti procedessero al sequestro dell'estratto conto spedito dalla banca al correntista, trattandosi – come si legge nel ricorso del Senato – di una comunicazione riservata, atta a rivelare contratti, obbligazioni e rapporti⁵².

Non è però quanto avvenuto nel caso di specie. Come dedotto e documentato dalla Procura della Repubblica di Firenze, l'estratto del conto corrente bancario del sen. Renzi è stato acquisito per mezzo di un decreto di acquisizione di segnalazioni di operazioni bancarie sospette, effettuate in base alla normativa antiriciclaggio: segnalazioni tra i cui allegati figurava l'estratto conto in questione, ricavato dalla segnalante Unità di informazione finanziaria (UIF) della Banca d'Italia tramite interrogazione delle banche dati in suo possesso istituzionale.

Per il giudice costituzionale, in simili ipotesi, non può parlarsi propriamente di sequestro di corrispondenza. L'estratto conto, infatti, ha una sua funzione autonoma, indipendente dalla trasmissione al correntista.

Esso non è altro che un riepilogo delle risultanze delle scritture contabili della banca, le quali debbono documentare, secondo il sistema della c.d. partita doppia, tutte le operazioni di credito e debito passate in conto corrente⁵³, riepilogo utile per la stessa banca che lo elabora, oltre che per il cliente o per altri soggetti. Si tratterebbe, dunque, più propriamente di un documento contabile interno alla banca⁵⁴. La circostanza che debba essere trasmesso per obbligo di legge al cliente, ad avviso della Corte, non basterebbe a ricondurlo alla nozione di corrispondenza, giacché, diversamente opinando, qualsiasi scritto che riporti dati e informazioni, potenzialmente inseribile in un plico o allegato a una *e-mail*, non potrebbe essere acquisito al processo penale senza il rispetto delle garanzie previste dagli artt. 15 e 68, terzo comma, Cost.

⁵² In questo senso, P. VILLASCHI, *La posta elettronica*, cit., p. 256; con specifico riferimento all'art. 68, terzo comma, Cost., v. M. CERASE, *Art. 68*, in R. BIFULCO – A. CELOTTO – M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, cit., p. 1315.

⁵³ Nel senso, invece, che tale obbligo di documentazione rappresenti il presupposto di quello di invio al cliente dell'estratto conto, S. PAGLIANTINI – F. BARTOLINI, *Il conto corrente*, in E. CAPOBIANCO (a cura di), *Contratti bancari*, Milano, 2021, p. 2044.

⁵⁴ Così, Corte cost., sent. n. 170/2023, punto 4.5 del *Considerato in diritto*. Per tale qualificazione, già prima della sentenza in commento, v. M. CERASE, *op. loc. ult. cit.*

6. Qualche problematica notazione conclusiva

La sent. n. 170/2023 rappresenta una pronuncia sicuramente importante, con la quale la Corte costituzionale ha esteso la nozione di «corrispondenza» e di «comunicazione» anche ai messaggi di natura telematica ed elettronica, quali i messaggi scambiati tramite l'applicazione di messaggistica istantanea *WhatsApp* e le *e-mail*.

La sentenza, infatti, è destinata a produrre i suoi effetti ben oltre il caso da cui è originato il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, estendendo – per *tutti* i consociati – il complesso delle garanzie previste dall'art. 15 Cost. anche alle comunicazioni elettroniche e telematiche.

Tuttavia, la pronuncia in esame contiene alcuni passaggi che paiono presentare alcune rilevanti criticità.

La prima criticità è da individuare nell'aver la Corte aderito espressamente alla tesi secondo la quale la comunicazione conserva la propria *attualità* anche dopo la ricezione e la presa visione da parte del destinatario: tale tesi, difatti, pone agli operatori del diritto non pochi problemi in punto di certezza del diritto⁵⁵. La Corte, su questo aspetto, non ha offerto alcun criterio, se non quello del mero decorso del tempo, ma senza definire quanto tempo debba passare per considerare una corrispondenza o un messaggio telematico non più attuale. Con tale statuizione, il giudice costituzionale sembrerebbe aver attribuito agli organi inquirenti, prima, e all'autorità giudiziaria giudicante, dopo, una amplissima discrezionalità nell'individuare il termine finale delle garanzie previste dall'art. 15 Cost., dal momento che, in mancanza di una specifica individuazione del termine finale, tale termine appare tradursi in un concetto talmente astratto e indefinito, che potrebbe dar luogo a infiniti contenziosi sul punto.

Forse, senza focalizzarsi troppo sul qualificare espressamente come «corrispondenza» i messaggi recapitati, visionati e conservati sul dispositivo del destinatario, la Corte avrebbe potuto più semplicemente trasferire il ragionamento svolto sui tabulati telefonici a quello della corrispondenza telematica ed elettronica⁵⁶. Potrebbe sostenersi, allora, che, anche ritenendo i messaggi *WhatsApp* e

⁵⁵ V. Corte cost., sent. n. 170/2023, punto 4.4 del *Considerato in diritto*.

⁵⁶ Si v. la più volte richiamata Corte cost., sent. n. 38/2019, al punto 2.3 del *Considerato in diritto*, su cui – in dottrina – v. i commenti di F. GIRELLI, *La legittimità dello spazio comunicativo del parlamentare*, in *Oss. cost. AIC*, n. 1/2020, pp. 240-255; M. VIOLANTE, *Tabulati telefonici relativi a parlamentari tra autorizzazione e dubbi di legittimità costituzionale*, in *Processo penale e giustizia*, n. 5/2019, pp. 1101-1110; R. ORLANDI, *Tabulati telefonici e immunità parlamentare*, in *Giur. cost.*, n. 2/2019, pp. 683 ss.; F. NICOLICCHIA, *La Consulta conferma la legittimità*

di posta elettronica come dati esteriori e storici di una conversazione non più attuale, essi rientrerebbero – in ogni caso – sotto la garanzia di cui all’art. 68, terzo comma, Cost. Se la presa visione dei tabulati telefonici gode della tutela *ex artt.* 15 e 68, terzo comma, Cost., in quanto avrebbe una «notevole capacità intrusiva» tale da considerarla «idoneo a tradursi in fonte di condizionamenti sul libero esercizio della funzione parlamentare»⁵⁷, lo stesso discorso potrebbe applicarsi anche ai messaggi telematici già visualizzati e conservati, intesi – però – come documenti.

La seconda criticità riguarda il modo in cui la Corte, nell’affrontare il tema del “modulo procedurale” applicabile ai sequestri di corrispondenza di un parlamentare, sembrerebbe non aver adeguatamente considerato la portata delle proprie affermazioni.

A destare qualche perplessità, *in primis*, è la complessiva ricostruzione della *ratio* delle immunità parlamentari previste dall’art. 68, terzo comma, Cost. La Corte costituzionale, con la sent. n. 170, limita all’ambito delle intercettazioni e forse all’acquisizione di tabulati telefonici la necessaria valutazione in ordine al carattere “direzionato” e “mirato” dell’atto investigativo. Così facendo, però, il Giudice delle leggi finisce per ricostruire il concetto di immunità parlamentare non come strumento funzionale ad assicurare al Parlamento il controllo sulla legittimità degli atti investigativi “mirati” a incidere direttamente sulle libertà del parlamentare, ma in un’ottica di tutela rafforzata di tali libertà in sé e per sé considerate, così da far venir meno ogni giustificazione alla deroga al principio di parità di trattamento davanti alla giurisdizione rappresentata dall’immunità⁵⁸. In secondo luogo, vengono in rilievo le argomentazioni poste a fondamento dalla Corte sulla scelta di applicare al caso del sequestro di corrispondenza l’art. 4 l. n. 140/2003. Le stesse portano ad estendere – senza alcuna giustificazione di natura ordinamentale o costituzionale – gli effetti dell’immunità anche a soggetti non parlamentari, che intrattengano scambi di comunicazioni con un parlamentare e nei confronti dei quali la corrispondenza o la comunicazione, scambiata con il parlamentare, casualmente sequestrata, non potrà in alcun caso essere acquisita agli atti del

dell’autorizzazione per acquisire i tabulati delle comunicazioni relative a parlamentari. *Luci ed ombre della sentenza n. 38 del 2019*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 2/2019, p. 1015 ss.

⁵⁷ Corte cost., sent. n. 38/2019, cit.

⁵⁸ Dello stesso avviso, N. D’ANZA, *La Corte costituzionale estende ai soggetti non parlamentari l’immunità di cui all’art. 68, comma 3, Cost. con riguardo alla corrispondenza scambiata con membri del Parlamento*, in *Forum di Quad. Cost.*, n. 3/2023, p. 126.

procedimento penale e utilizzata nei loro confronti, in mancanza dell'apposita autorizzazione da parte della Camera di appartenenza del parlamentare⁵⁹.

Nonostante questi due rilievi critici, la Corte costituzionale, con la sentenza qui in commento, conferma di essere un'interprete fedele della Costituzione e al passo con i tempi e dimostra come la nostra Carta costituzionale sia in grado di adattarsi alle nuove sfide che provengono dalla continua evoluzione tecnologica⁶⁰.

⁵⁹ Con ciò discostandosi dall'importante precedente costituito da Corte cost., sent. n. 390/2007, laddove il Giudice delle leggi ha dichiarato incostituzionale l'art. 6, commi 2, 5 e 6, l. n. 140/2003, nella parte in cui stabilisce che la disciplina ivi prevista – in tema di obbligo di munirsi dell'autorizzazione della Camera per l'utilizzazione delle intercettazioni "occasional" dei parlamentari, di distruzione immediata e di inutilizzabilità delle medesime in caso di diniego dell'autorizzazione – si applichi anche nei casi in cui le intercettazioni debbano essere utilizzate nei confronti di soggetti diversi dal membro del Parlamento. Sul punto, cfr. ancora N. D'ANZA, *op. ult. cit.*, pp. 123-124 e p. 126.

⁶⁰ Di diversa opinione sono A. STERPA – I. DE VIVO, *L'esigenza di un Costituzionalismo 2.0. Cittadini e parlamentari liberi nelle proprie interazioni digitali*, in *Il Riformista*, 16 agosto 2023, e T.E. FROSINI, *L'ordine giuridico del digitale*, in *Giur. cost.*, 2023, pp. 381-382, i quali, a causa delle difficoltà di ricondurre le comunicazioni digitali e – più in generale – le interazioni digitali nell'alveo degli artt. 15 e 21 Cost., propongono di «costruire una nuova libertà da intendersi quale diritto ad interagire nella ecosfera digitale con tutte le attività che la tecnologia attuale consente» (così, A. STERPA – I. DE VIVO, *op. cit.*) e di rivedere le tradizionali categorie giuridiche per rendere il costituzionalismo al passo con i tempi (T.E. FROSINI, *op. cit.*).